

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA . P. IVA: 00342960838 ② 0941/961060 – 961307 ☑ 0941/961041 UFFICIO DEL SINDACO



Ordinanza Sindacale nº 41 del 30.05.2016

IL SINDACO

Premesso che, a causa di un movimento franoso verificatosi nel mese di febbraio c.a., il tratto di strada ricadente al Km. 0+400 circa della strada comunale Munafò-Ponte Naso è stato interdetto al transito sia pedonale che veicolare, precludendone il relativo attraversamento con la collocazione di presidi di sicurezza permanenti;

Richiamata la propria ordinanza n. 11 del 19/02/2016 con la quale si disponeva la chiusura della strada comunale *de qua*, nel tratto sopra indicato, con divieto di transito a tutti i veicoli a causa della presenza di una frana che aveva interessato financo la pavimentazione dell'infrastruttura viaria in argomento;

Rilevato che la chiusura della summenzionata arteria viaria ha determinato e continua a determinare gravi disagi sia alla popolazione residente che alle centinaia di utenti che quotidianamente percorrevano la predetta strada per raggiungere le comunità limitrofe poste a sulla litoranea, dove si trovano ubicati i principali presidi sanitari, scolastici e giudiziari del territorio;

Preso atto dell'impraticabilità dei luoghi e, comunque, della difficoltà oggettiva di raggiungere le frazioni di Gattina, Zio Pelano, San Giorgio, Baldassarre e Ponte Naso, pare opportuno rilevare che tali contingenze rappresentano un evidente potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini residenti, soprattutto in ragione dell'approssimarsi della stagione estiva e delle relative torride temperature che l'accompagnano, infatti, già in passato l'area in questione è stata oggetto di vasti e pericolosi incendi propagatisi dalla folta macchia mediterranea ivi insistente. Tali circostanze, potrebbero minacciare la sicurezza delle numerose famiglie ivi residenti che, in caso di emergenza, rimarrebbero praticamente isolate e non altrimenti raggiungibili con idonei mezzi di soccorso e/o di protezione civile, tenuto conto delle ridotte dimensioni della carreggiata della pista agricola Provinciale che sbocca sulla Strada Statale 116, attualmente unica via percorribile per raggiungere le predette contrade;

Ravvisata la necessità di intervenire tempestivamente per ripristinare con estrema urgenza la viabilità, anche se in via temporanea e parziale, nelle more della completa esecuzione delle opere di messa in sicurezza e consolidamento del sito interessato dal movimento franoso, previa esecuzione delle indispensabili opere di sistemazione del rilevato stradale e predisponendo all'uopo idonea delimitazione dell'area di cantiere ed, al contempo, segnalando opportunamente il tratto di sede stradale che verrà riaperto temporaneamente al transito veicolare;

Considerato che detto intervento converge sull'efficacia delle iniziative di prevenzione dei potenziali pericoli, contrasto e superamento delle emergenze, programmati da quest'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di dover revocare la propria ordinanza n. 11 del 19/02/2016, solo dopo avere eseguito

le propedeutiche ed indifferibili attività di ripristino e sistemazione della strada comunale Munafò-Ponte Naso sussistendone, per le ragioni sopra riportate, i presupposti;

Visto l'articolo 54 lett. "C" D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

Visto il decreto di restituzione di cose sequestrate del 13.04.2016.

ORDINA

1. al Responsabile dell'Area Tecnica 1 del Comune di Naso, di affidare con estrema urgenza, ad una ditta specializzata in movimento terra e materiali inerti, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale <<Munafò – Pone Naso>>, limitatamente al tratto di strada ricadente al Km. 0+400, ovvero quello interessato dal movimento franoso, al fine di ripristinare la viabilità temporanea su una sola semi carreggiata (lato monte), ritenendo tali interventi estremamente urgenti ed indispensabili, provvedendo altresì alla delimitazione dell'area di cantiere ed alla collocazione di idonei dispositivi di sicurezza a protezione della sede stradale;

2. previa esecuzione di tutti gli interventi necessari per il ripristino della viabilità, valutata dall'U.T.C. la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza per l'apertura parziale alla circolazione pedonale e veicolare del tratto di strada in questione, dopo avere preso atto dei lavori eseguiti dall'impresa affidataria delle opere di manutenzione straordinaria, <u>la revoca della precedente ordinanza nº 11 del 19.02.2016</u>, consentendo il transito su unica corsia a

senso unico alternato.

DISPONE

• che copia della presente venga notificata a mezzo posta elettronica certificata:

- a S.E. il Prefettto di Messina;

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti;

al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

- al Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina;

- al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;

- alla Stazione dei Carabinieri di Naso;
- al locale Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana;

al Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118;

- all'Area Tecnica 1;

- al Corpo di Polizia Municipale.

DISPONE

che, alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Naso e con affissione all'Albo Pretorio, oltre alle convenzionali forme.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al TAR di Catania, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Avv. Daniele Letizia